

STATUTO

STECCA APS

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: STECCA APS, da ora in avanti denominata "associazione".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

In base al D.Lgs. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e APS (associazione di promozione sociale). L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Torre del Greco alla via Calastro 10.

Il trasferimento della sede legale deliberato dall'assemblea straordinaria non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative principali e secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione può operare su tutto il territorio nazionale e all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione agisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 comma 1 e ss.mm.ii., dalla lettera "a" alla lettera "z":

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione, condividendo conoscenze, relazioni e favorendo l'incontro delle start up, provenienti da tutto il territorio nazionale, con grandi imprese, istituzioni, enti locali, pubbliche amministrazioni locali, nazionali ed europee, esperti, centri di ricerca e mondo della finanza;
 - favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale sull'intero territorio nazionale, anche cercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire in comune più vaste finalità di progresso;
 - Creare un ecosistema capace di portare l'innovazione italiana sui mercati internazionali;
 - Promuovere, nelle aziende e, in particolare presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili, la cultura d'impresa e di mercato;
 - Favorire lo scambio di competenze tra gli attori dell'innovazione;
 - Coordinare, Sostenere, integrare e sviluppare il tessuto imprenditoriale, profit e no-profit fornendo ai soci aderenti assistenza strategica in materia di sviluppo locale
 - Condividere e diffondere le buone prassi nella gestione delle realtà imprenditoriali anche tramite corsi di formazione, seminari di studio e didattici, stage di lavoro e tutte quelle iniziative complementari (promozione pubblicitaria, culturale, attività nelle scuole, ecc) di cui l'associazione voglia o possa farsi carico;
 - Creare sinergie per diventare un punto di incontro e di riferimento per il tessuto economico territoriale in modo tale da mettere in contatto le diverse realtà economiche sociali e imprenditoriali a livello locale, nazionale ed europeo al fine di favorire la nascita di nuove partnership e collaborazioni;
 - Avviare percorsi di incubazione per le nuove realtà imprenditoriali profit e non;
 - Creare luoghi fisici per l'incubazione di nuovi soggetti imprenditoriali, per il coworking, i coworking bar e per lo svolgimento di tutte le attività associative ivi compresa la formazione professionale finanziata o auto finanziata;
 - Rilanciare l'occupazione sul territorio creando nuove opportunità di lavoro;
 - Offrire informazioni sulle opportunità formative, sulle professioni, sulle tendenze occupazionali, sulle politiche europee (occupazione, pari opportunità, integrazione interculturale, prevenzione, politiche giovanili, cittadinanza attiva, cultura, turismo accessibile, ambiente, innovazione sociale etc...) e sui bandi di gara;
 - Aiutare i giovani a valorizzare le proprie attitudini personali e professionali e valorizzare le giovani iniziative imprenditoriali;
 - Promuovere iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione tra gli associati attraverso intese e convenzioni con enti pubblici, privati e aziende;
 - Stimolare i giovani imprenditori a creare il proprio futuro realizzando progetti d'impresa;
 - Raccogliere le istanze delle startup e delle giovani imprese ed essere portavoce dei loro bisogni e interessi di fronte al governo locale, nazionale ed europeo;
 - Contribuire a creare un ambiente favorevole all'innovazione e alle startup;
 - Organizzare scambi culturali, buone prassi e mobilità in Italia e in Europa avendo come obiettivo facilitare la collaborazione e la creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove imprese;
 - Costituire, ad ogni livello, una rete di conoscenze, professionalità e relazioni.
- Essa potrà altresì, al fine di realizzare gli scopi associativi previsti, svolgere le seguenti attività:
- Costituire comitati e favorire la realizzazione di protocolli di intesa tra le diverse realtà profit e non al fine di promuovere le istanze e i bisogni delle realtà del territorio presso gli enti e gli organismi competenti;

- Partecipare ai tavoli tematici organizzati a livello distrettuale, locale e nazionale;
- Promuovere l'attivazione di servizi tesi a garantire il miglior funzionamento degli organismi e degli enti aderenti;
- Promuovere iniziative atte a favorire la crescita di una cultura solidale, stimolando forme di partecipazione tra gli associati e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- Proporre programmi e approntare strumenti per la crescita e il rafforzamento delle realtà profit e non esistenti e la promozione di nuove iniziative;
- Promuovere iniziative di collaborazione attiva tra enti pubblici, start up e aziende;
- Promuovere azioni di tutela dei partecipanti a livello nazionale anche in accordo con enti associazioni dello stesso settore o di altri settori;
- Promuovere iniziative di coordinamento tra le diverse realtà presenti sul territorio ed essere punto di integrazione e informazione;
- Organizzare corsi di formazione e laboratori didattici e divulgativi inerenti le finalità dell'associazione nonché in ambito culturale, sociale, artistico, artigianale, anche all'interno degli istituti scolastici statali e privati di ogni ordine e grado;
- Promuovere e organizzare mostre, spettacoli e rassegne, iniziative promozionali ed editoriali in ambito culturale, sociale, artistico e turistico;
- Organizzare conferenze, seminari, pubblicazioni, convegni, e quanto altro ritenuto opportuno dai soci sui temi inerenti alle finalità dell'associazione;
- Svolgere attività di ricerca negli ambiti di interesse dell'associazione;
- Compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi associativi;
- Gestire, anche per conto terzi, le strutture dedicate all'incubazione di impresa, al coworking, coworking bar, aree ludiche di svago, luoghi di intrattenimento, spazi accreditati e non per la formazione professionale;
- Provvedere a contatti, gemellaggi, affiliazioni e convenzioni con gli enti e/o le associazioni che a livello nazionale o internazionale perseguono gli stessi scopi dell'associazione o hanno settori specifici di comune interesse;
- Compiere tutte le operazioni necessarie o utili per un migliore conseguimento del proprio scopo, ivi compresa l'organizzazione occasionale, nei limiti consentiti dalla legge, di raccolte pubbliche di fondi;
- Svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa per il migliore raggiungimento dei propri fini;
- Organizzare viaggi, gite o altri eventi correlati, rivolti ad ogni tipologia di persona, sia essa anziana, disabile o in difficoltà socio-economiche;
- Effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali;
- Svolgere qualsiasi altra attività affine o complementare alla realizzazione dello scopo sociale.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e, entro i limiti di legge, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

I soci dell'associazione, che aderiscono in base a quanto stabilito nell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, possono essere:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- Soci ordinari: persone fisiche o giuridiche che hanno ottenuto la qualifica di socio successivamente, subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;
- Soci Onorari (o Benemeriti): coloro che per la propria personalità e per la frequenza all'Associazione abbiano contribuito, finanziariamente o moralmente, al sostenimento delle attività sociali e alla loro valorizzazione;
- Soci sostenitori: persone fisiche o giuridiche che usufruiscono dei servizi attivati dall'Associazione e che contribuiscono agli scopi previsti nello Statuto mediante conferimento in denaro o in natura.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma il diritto di essere informati delle attività che vengono intraprese dall'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e/o aziendali.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo propria discrezione, potrà stabilire delle deroghe, anche temporanee, al versamento della quota associativa annuale. I soci sostenitori, oltre agli obblighi stabiliti per i soci ordinari, sono obbligati al pagamento dei Contributi straordinari determinati dal Consiglio Direttivo, diversamente mantengono la qualifica di soci ordinari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci e, nel caso di rinnovo dell'iscrizione, entro il 15 gennaio di ogni anno.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

I soci sostenitori, oltre agli obblighi stabiliti per i soci ordinari, sono obbligati al pagamento dei Contributi straordinari determinati dal Consiglio Direttivo, diversamente mantengono la qualifica di soci ordinari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci e, nel caso di rinnovo dell'iscrizione, entro il 15 gennaio di ogni anno.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

- condotta scorretta nei confronti degli associati;
- concorrenza sleale e diffusione non autorizzata del patrimonio intellettuale dell'associazione.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta e/o via e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17 **(Libri)**

L'associazione (come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 117/2017) deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in analogo settore e comunque a fini di utilità sociale, come stabilito dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione e previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico del Terzo settore competente, da quando operativo (nelle modalità stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017).

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Giuliana Esposito Giuliana Esposito

Sig. Esposito Federica Federica Esposito

Sig. Panariello Maria Teresa Maria Teresa Panariello

Sig. Giannoccaro Rosa Rosa Giannoccaro

Sig. Borriello Nunzio Nunzio Borriello

Sig. Barone Livio Livio Barone

Sig. Festa Maria Rosaria Maria Rosaria Festa

Torre del Greco, 23/09/2022

